

**ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
"COMPAGNIA TEATRALE DELLA ROSA APS"**

STATUTO

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1
(Denominazione Ente e durata)**

È costituito, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, un'Associazione di promozione sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione. **"Compagnia Teatrale della Rosa APS"** da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Remanzacco (UD). L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. Il cambiamento della sede nello stesso territorio comunale non comporta modifiche dello Statuto.

**ARTICOLO 2
(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei propri familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati, lettera i:

"l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, l'attività di promozione della cultura e dell'arte sarà svolta attraverso la promozione e l'organizzazione, senza finalità lucrativa, di:

- a. manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e artistiche in genere;
- b. convegni, dibattiti, stages, festival, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche professionale, di teatro, musica, canto, pittura, fotografia ed ogni altra disciplina ricreativa, strumentale e connessa all'attività teatrale e artistica in generale;
- c. attività socio-culturali anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo che le siano affidati, tramite convenzioni, da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere,

nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale compresa l'affiliazione, la convenzione e la collaborazione con altre realtà provinciali, regionali, nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi o con analoghe finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La

loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per attuare i propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione. L'Associazione si prefigge di valorizzare gli ambienti in cui opera quali luoghi di aggregazione sociale e di promozione culturale.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati, da ora in avanti denominati Soci, è illimitato e, ai sensi dell'art.35 del Codice del Terzo Settore, non può essere inferiore a 7 (sette). Possono aderire all'Associazione persone fisiche, Enti del Terzo Settore o no-profit che ne condividono le finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Ad ogni modo il numero degli Enti del Terzo Settore o no-profit non potrà mai essere superiore al 50% del numero delle APS iscritte.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:

- a. indicazione del cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonico e posta elettronica;
- b. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori. La deliberazione di ammissione, entro 30 giorni, dovrà essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Qualora la domanda non sia accolta, chi l'ha avanzata può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica che sulla stessa si esprima l'Assemblea dei Soci che delibererà sul merito in via definitiva.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 (Quota associativa)

I Soci hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 5 **(Diritti e obblighi dei Soci)**

I Soci hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali in uso all'Associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- f. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g. prendere atto dell'ordine del giorno e partecipare alle assemblee se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
- h. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- i. deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- a. rispettare lo Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- b. versare la quota associativa;
- c. rispettare le deliberazioni degli organi direttivi;
- d. svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e. informare il Consiglio Direttivo sull'eventuale ed eccezionale cooperazione con altri sodalizi artistici ed ottenerne l'autorizzazione.

ARTICOLO 6 **(Perdita della qualifica di Socio)**

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso volontario o esclusione. Il Socio che contravviene agli obblighi del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, oppure arreca, con chiara colpa o dolo, danni materiali o morali di elevata gravità, può essere espulso dall'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La stessa procedura si applica in caso di morosità ovvero quando il Socio non versa la quota associativa annuale entro due mesi dalla scadenza e resta inadempiente dopo un ulteriore termine concessogli dal Consiglio Direttivo.

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo che con apposita delibera gli comunicherà l'avvenuta cancellazione dal libro dei Soci. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della medesima.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 7 **(Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vice Presidente

e. il Segretario

f. il Tesoriere

in caso di necessità le cariche di cui ai punti "d", "e" e "f" potranno essere abbinate. Qualora ne dovessero ricorrere le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

a. l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico

b. il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Possono essere rimborsate, secondo i parametri definiti dall'Assemblea, soltanto le spese sostenute per conto dell'Associazione e debitamente documentate.

ARTICOLO 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese, nel libro dei Soci. Ciascun associato ha un solo voto e può farsi rappresentare, con la delega scritta posta in calce sull'avviso di convocazione, da altro socio. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (e-mail, lettera semplice o raccomandata, avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione,) contenente il luogo, la data e l'ora in prima o seconda convocazione nonché l'ordine del giorno e deve essere spedita, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o su motivata richiesta scritta del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice; in caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 più uno degli associati ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

In particolare i compiti di quella ordinaria sono:

- a. nominare tra i suoi componenti il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali incluso quanto previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati;

- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I compiti di quella straordinaria sono:

- a. delibera le modifiche dello statuto;
- b. delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro Comune;
- c. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 3 del Codice Civile;
- d. nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ARTICOLO 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di minimo 3 (tre) e fino ad un massimo di 5 (cinque) persone, nominate dall'Assemblea, che restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni; essi sono rieleggibili anche per più volte consecutivamente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicati tra i propri associati e dalle APS associate. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I componenti il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. curare l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. deliberare l'ammissione dei Soci e proporre all'Assemblea la loro esclusione;
- f. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- g. fissare la data dell'Assemblea annuale;

- h. predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- i. fissare l'entità delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 **(Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca e per gravi motivi. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11 **(Segretario e Tesoriere)**

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti e dei volontari eventuali;
- b. cura la corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. predispone gli schemi di bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo; provvede ad aggiornare il libro degli inventari; ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

ARTICOLO 12 **(Direttore Artistico)**

Il Direttore Artistico ha il compito di curare, coordinare, organizzare laboratori teatrali, spettacoli e rassegne; inoltre, opera le scelte, definisce le linee ed i percorsi artistico-culturali delineando le caratteristiche, le tematiche e le persone indicate allo svolgimento degli eventi teatrali. Il Direttore Artistico opera in sinergia con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 14 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV **PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO**

ARTICOLO 15 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità artistiche e di utilità socio-culturali.

ARTICOLO 16 **(Divieto di distribuzione degli utili e gestione risorse economiche)**

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può trarre le risorse economiche, per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da:

- a. quote associative;
- b. contributi, erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. proventi da raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce

il bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** secondo il disposto dell'art. 13, comma 7 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- a. il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. i registri contabili previsti dalla normativa in vigore;
- d. il registro dei volontari;
- e. ogni altro libro previsto dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

I Soci, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, hanno diritto di esaminare i suddetti libri e registri associativi presso la sede dell'Associazione o in alternativa di richiedere l'invio di copia elettronica di specifici documenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione su deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore secondo il disposto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ARTICOLO 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'articolo 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospesa fino all'iscrizione nella relativa sezione del **Registro Regionale o del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**.

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1642
REGISTRATO a UDINE il 2.07.2021
DIREZIONE PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE - Udine



Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Gilberta [firma]
8